

Assicurazione per la protezione delle strutture ricettive a copertura dei rischi: Incendio e danni alla proprietà, Rottura Lastre, Furto, Responsabilità Civile, Tutela Legale.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: Zurich Relax - Versione esercente

Data di realizzazione: maggio 2020 - Ultimo Aggiornamento: ottobre 2020

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23–20159 Milano – tel. +39.0259661– Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2019, il patrimonio netto è pari a 2.562 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.554 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 132% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.944 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 817 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.562 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.453 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

INCENDIO E DANNI ALLA PROPRIETA'

Eventi coperti

Danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:

- Incendio;
- Azione meccanica del fulmine;
- Scoppio, Esplosione ed Implosione anche esterni (**esclusi quelli derivanti da ordigni esplosivi**); **se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, sono esclusi i danni alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato lo Scoppio**;
- caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché di parti dei medesimi e di Cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi;
- Onda sonora;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni;
- urto di veicoli stradali o di natanti in transito, **purché non di proprietà o condotti dall'Assicurato o in suo uso o servizio**;
- caduta di alberi o di parti di essi, per effetto di eventi atmosferici o per altre cause accidentali, limitatamente ai danni al Fabbricato;
- fumo, gas e vapori fuoriusciti a seguito di mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da guasto accidentale degli impianti stessi, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, oppure sviluppatasi da eventi garantiti dalla Sezione "Incendio e Danni alla proprietà";

	<ul style="list-style-type: none"> fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; attività svolte per impedire o limitare le perdite a seguito degli eventi assicurati. <p>Le garanzie sono prestate entro il limite delle somme assicurate indicate sul contratto.</p> <p>Limite massimo di indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), in nessun caso la Zurich potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata. In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie. Le garanzie possono essere soggette ad applicazione di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo.</p>
Fenomeno elettrico	<p>Danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da fenomeno elettrico a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici rientranti alle voci fabbricato e contenuto.</p> <p>La garanzia è prestata con un limite di indennizzo di 5.000 Euro, ma può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> aumentata mediante un'opzione con specifica somma assicurata e pagamento di un premio aggiuntivo ridotta a 2.500 Euro mediante un'opzione con riduzione di premio.
Danni da acqua	<p>Danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura, guasto accidentale e/o occlusione degli Impianti idrici; rottura e/o guasto accidentale degli impianti automatici di estinzione. <p>E' prevista un'opzione con riduzione di premio che introduce un limite di indennizzo di 2.500 Euro.</p>
Eventi sociopolitici	<p>Danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi, compresi i prestatori di lavoro dell'Assicurato e compresi i danni materiali e diretti causati dall'intervento delle forze dell'ordine in conseguenza di tali eventi.</p>
Eventi atmosferici	<p>Danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato, causati da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento, trombe d'aria e cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi.</p> <p>Se al verificarsi degli eventi sopra indicati vi siano danni al contenuto, Zurich indennizza anche i danni diretti causati al contenuto assicurato, posto all'interno dei locali, da acqua, neve, grandine, sabbia o altri corpi trasportati dal vento, a condizione che gli stessi siano penetrati nel fabbricato direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza del fenomeno atmosferico.</p>
Allagamento	<p>Danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua; fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.
Merci e attrezzature presso terzi	<p>Danni alle Merci e alle attrezzature assicurate che si trovino temporaneamente in deposito e/o lavorazione presso terzi, presso mostre e fiere o presso l'abitazione del titolare o dei soci dell'attività assicurata e conseguenti agli eventi garantiti dalla sezione "Incendio e danni alla proprietà".</p>
Spese conseguenziali	<p>Rimborso a seguito di sinistro indennizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> delle spese rese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro; delle spese occorrenti per il trasferimento in deposito presso terzi ed il ricollocamento del contenuto resesi necessarie; delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento delle "cose particolari" distrutte o danneggiate, compreso il costo del materiale; delle spese fisse ed insopprimibili costituite da canoni, stipendi e mutui che l'Assicurato è costretto a continuare a sostenere nonostante la inattività della struttura ricettiva a seguito di sinistro. Nel caso di parziale inattività le spese saranno rimborsate proporzionalmente; delle spese conseguenti a guasti arrecati alle cose assicurate per impedire o limitare i danni.

Indennità aggiuntiva	<p>Rimborso delle spese complessivamente sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • onorari di periti, consulenti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti (esclusi professionisti incaricati ai sensi del capitolo "Procedura per la valutazione del danno" di cui alla sezione D "Come è gestito il Sinistro?" delle condizioni di assicurazione; • oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; • ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento); • rimozione e ricollocamento del contenuto nei locali assicurati quando questi siano necessari per eseguire riparazione ai locali; • mancato godimento dei locali.
Anticipo Indennizzi	In caso di sinistro anticipo di un importo pari al 50% del presumibile indennizzo.
ROTTURA LASTRE	
Eventi coperti	<p>Danni materiali e diretti alle lastre assicurate causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incendio, fulmine, scoppio, esplosione ed implosione; • caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché di parti dei medesimi e di cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi; • onda sonora; • caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni; • urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via o di natanti in transito sulle acque pubbliche, purché non di proprietà o condotti dall'Assicurato o in suo uso o servizio; • caduta di alberi o di parti di essi, per effetto di eventi atmosferici o per altre cause accidentali, limitatamente ai danni al fabbricato; • attività svolte per impedire o limitare le perdite a seguito degli eventi assicurati; • dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Eventi sociopolitici	Danni materiali e diretti alle lastre assicurate causati da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi, compresi i prestatori di lavoro dell'Assicurato e compresi i danni materiali e diretti causati dall'intervento delle forze dell'ordine in conseguenza di tali eventi.
Eventi atmosferici	<p>Danni materiali e diretti arrecati alle lastre del fabbricato, causati da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento, trombe d'aria e cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi.</p> <p>Se al verificarsi degli eventi sopra indicati vi siano danni alle lastre facenti parte del contenuto, Zurich indennizza anche i relativi danni diretti causati provocati da acqua, neve, grandine, sabbia o altri corpi trasportati dal vento, a condizione che gli stessi siano penetrati nel fabbricato direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza del fenomeno atmosferico.</p>
Furto	<p>Sono indennizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni materiali e diretti arrecati alle lastre da furto anche solo tentato; • guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri alle lastre in occasione di furto, tentato furto o rapina.
FURTO	
Eventi coperti	<p>Danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di</p> <p>1. Furto commesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili; • con sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti, superfici di vetro o cristallo, entrambi antisfondamento; • con effrazione o strappo di inferriate stabilmente infisse nei muri • mediante apertura di serrature digitali o elettroniche, senza rottura o scasso delle stesse, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura; • da persone nascostesi clandestinamente nei locali, e che abbiano successivamente asportato la refurtiva a locali chiusi; • con impiego di attrezzi o mediante particolare agilità personale, quando le aperture si trovino ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria mediante introduzione nei locali con modalità diversa da quella ordinaria; • dai prestatori di lavoro fuori dall'orario di lavoro.

	<p>2. rapina avvenuta nei locali anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.</p> <p>3. furto, rapina e atti di danneggiamento volontario da parte di terzi ad archivi e documenti, supporti informatici di archiviazione, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento), registri, disegni e simili, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; l'assicurazione indennizza le spese necessarie per la loro ricostruzione;</p> <p>4. furto, rapina di merci e attrezzature presso terzi cui siano state affidate per lavorazione, installazione, confezionamento, imballaggio e/o vendita;</p> <p>5. furto e rapina di merci e/o attrezzature, pertinenti la struttura ricettiva assicurata, trasportate su autoveicoli in uso all'Assicurato e guidati dallo stesso, dai suoi familiari o da prestatori di lavoro.</p> <p>Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti causati dai ladri in occasione di furto, tentato furto o rapina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle cose assicurate; • al fabbricato, compresi i mezzi di chiusura e i mezzi di protezione, alle recinzioni e i cancelli, casseforti, armadi corazzati e blocchi di cassette di sicurezza, alle lastre o provocati dalle Forze dell'ordine o da organi di vigilanza privata allo scopo di impedire o limitare i reati o fermarne gli autori. Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto. Questo limite può essere aumentato mediante attivazione di specifica opzione con pagamento di premio aggiuntivo. <p>Le garanzie sono prestate entro il limite delle somme assicurate indicate sul contratto.</p> <p>Limite massimo di indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), in nessun caso Zurich potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata. In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie. Le garanzie possono essere soggette ad applicazione di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo.</p>
<p>Portavalori</p>	<p>Danni di Furto dei Valori dell'albergatore e/o dei suoi famigliari conviventi avvenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in seguito ad Infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto; • con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto li ha indosso o a portata di mano; • strappandoli di mano o di dosso all'incaricato stesso; • mediante Rapina; <p>commessi sulla persona dell'Assicurato, dei suoi soci, dei suoi Familiari o dei Prestatori di lavoro nello svolgimento delle funzioni di portavalori, mentre, al di fuori dei locali delle strutture ricettive assicurate, detengono i Valori stessi durante il loro trasporto da o verso altre sedi o al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o uffici aventi relazioni d'affari con l'Assicurato o viceversa.</p> <p>La garanzia è prestata entro il 30% della somma stessa assicurata per il Contenuto e comunque con il massimo di 10.000 Euro. Quest'ultimo importo può essere aumentato mediante attivazione della relativa opzione con pagamento di Premio aggiuntivo.</p>
<p>Proprietà di Valori e Preziosi</p>	<p>Furto e Rapina di Valori e Preziosi di proprietà dell'albergatore e/o dei suoi famigliari conviventi custoditi in armadi di sicurezza, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza.</p> <p>La Garanzia è prestata sino a concorrenza del 30% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 10.000 Euro. Quest'ultimo importo può essere aumentato mediante attivazione dell'opzione con pagamento di Premio aggiuntivo Valori e Preziosi dell'albergatore.</p>
<p>Spese mediche da Infortunio</p>	<p>Rimborso spese sanitarie documentate per Infortunio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • subito dall'Assicurato, da suoi Prestatori di lavoro o dai suoi Familiari in occasione di Rapina avvenuta all'interno dei locali assicurati; • subito dagli incaricati del trasporto dei Valori ai sensi della garanzia Portavalori, a seguito di Rapina avvenuta durante il trasporto.
<p>Indennità aggiuntiva</p>	<p>Rimborso delle seguenti spese, sostenute e documentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • costi sostenuti per la documentazione del danno; • costi sostenuti per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati.

RESPONSABILITA' CIVILE

Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività	<p>Danni provocati a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività assicurata, comprese quelle complementari ed accessorie, quali a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none">• esercizio dei servizi accessori quali: ristorante, bar, lavanderia, salone di parrucchiere per uomo e/o donna (compresa l'applicazione di tinture, decoloranti e simili), negozi, sale da ballo, locali per convegni e quant'altro relativo ad attività ricreative e culturali, purché tali servizi siano gestiti direttamente dall'Assicurato o le cui licenze siano comunque a lui intestate;• partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il Rischio derivante dall'allestimento, dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand;• spargimento d'acqua purché conseguente a rottura accidentale di Tubazioni o condutture.• uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;• servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e/o con cani;• proprietà e la manutenzione di insegne luminose e non, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale;• proprietà di animali domestici e cani da guardia "intestati" al titolare della Struttura ricettiva• uso e detenzione di animali domestici di proprietà dei clienti;• servizio antIncendio interno o l'intervento diretto dei dipendenti per tale scopo;• il servizio di pulizia dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza del Fabbricato, anche mediante mezzi meccanici quali tosaerba, sgombraneve e simili;• proprietà e conduzione di rastrelliere fisse per deposito biciclette poste all'esterno della Struttura ricettiva assicurata ma di pertinenza della stessa;• effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce;• uso di mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all'esterno della Struttura ricettiva assicurata;• organizzazione e/o gestione di congressi, meeting, conferenze, raduni, mostre, sfilate e manifestazioni in genere presso le Struttura ricettiva assicurate;• organizzazione di attività dopolavoristica e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale e gite aziendali, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e da navigazione di natanti e dall'impiego di aeromobili;• servizi navetta/transfer per i clienti della Struttura ricettiva assicurata;• organizzazione e svolgimento di spettacoli musicali, intrattenimento e di arte varia. <p>Massimale Le garanzie sono prestate entro il limite del Massimale indicato in Polizza, che rappresenta la somma massima rimborsabile da Zurich per ogni Sinistro e per periodo assicurativo annuo.</p> <p>Le garanzie possono essere soggette ad applicazione di franchigie, scoperti, limiti di Risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo.</p>
Proprietà e conduzione dei Fabbricati	Danni provocati a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione dei Fabbricati identificati nei quali si svolge l'attività assicurata e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione.
Danni provocati da Cose vendute o somministrate	Danni involontariamente provocati a terzi dalle Cose vendute o somministrate, compresi, Relativamente ai soli prodotti alimentari di produzione propria, quelli dovuti a vizio originario del prodotto stesso. L'Assicurazione opera purché i danni si siano verificati entro un anno dalla consegna e/o somministrazione e comunque durante il periodo di validità della Polizza.
Responsabilità civile personale	Danni provocati a terzi dai dipendenti dell'Assicurato durante lo svolgimento delle proprie mansioni, compresa la loro responsabilità civile personale in qualità di Responsabili o addetti del servizio di prevenzione e protezione di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) e successive modifiche e/o integrazioni.
Leasing	E' assicurata la responsabilità civile di società di Leasing che siano proprietarie di beni immobili o mobili concessi in locazione al Contraente/Assicurato.
Committenza	Danni provocati a terzi dall'Assicurato in qualità di Committente: <ul style="list-style-type: none">• delle attività complementari e accessorie all'esercizio dell'attività assicurata;• della guida da parte dei Prestatori di lavoro di autovetture, ciclomotori, motocicli.

Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta	Danni ai veicoli da trasporto sotto carico e scarico e agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di terzi e di dipendenti che si trovano nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività assicurata e vengano danneggiati in conseguenza di tale attività.
Servizi di catering	Danni a terzi durante i servizi di catering svolti presso terzi.
Proprietà e/o conduzione di aree da gioco	Danni per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'Invalidità permanente in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione di aree da gioco per bambini poste nell'area di pertinenza Struttura ricettiva.
Danni da Incendio	Danni cagionati a Cose di terzi derivanti da Incendio di beni dell'Assicurato o da lui detenuti.
Deposito e rifornimento Merci	Danni cagionati a Cose di terzi derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> • l'attività svolta in eventuali depositi serventi in via accessoria la Struttura ricettiva ubicati in Italia, San Marino e Città del Vaticano; • le operazioni di prelievo o rifornimento di Merci presso fornitori; • durante le operazioni di prelievo o rifornimento di Merci presso fornitori sono compresi.
Cose portate dai clienti	Danni subiti dai Clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione delle Cose da loro portate (consegnate e non) nella Struttura ricettiva per responsabilità dell'albergatore di cui agli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile. Questa garanzia è prestata con un limite di Risarcimento di 1.000 Euro, ma può essere aumentata mediante opzioni con specifiche somma assicurata e pagamento di premi aggiuntivi.
Errato trattamento dei dati personali	Perdite patrimoniali provocate a terzi da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30.06.2003 e del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) e s.m.i, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
Responsabilità civile verso terzi per l'organizzazione di gite ed escursioni	Danni provocati a terzi derivanti dall'organizzazione e svolgimento di gite ed escursioni, anche di carattere equestre, organizzate e gestite direttamente dall'Assicurato e/o dai suoi Addetti.
Affidamento minori	Danni provocati a terzi per morte e lesioni personali derivanti dall'affidamento temporaneo all'Assicurato di minori da parte dei clienti della Struttura ricettiva.
Danni da interruzione di attività	Danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini della Sezione "Responsabilità Civile".
Danni da inquinamento accidentale	Danni involontariamente provocati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio della Struttura ricettiva.
TUTELA LEGALE	
Tutela dell'attività	L'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito dell'attività d'impresa dichiarata in Polizza e, inoltre, nell'ambito della conduzione ed eventuale proprietà degli immobili ove viene svolta l'attività, indicati in Polizza. La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> a) sia sottoposto a procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione, sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa

	<p>b) sia sottoposto a procedimento penale per Delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di Reato, ai sensi dell'Art. 408 del Codice di Procedura Penale, o in caso di derubricazione del Reato da doloso a colposo.</p> <p>c) debba presentare opposizione davanti all'Autorità competente contro una Sanzione Amministrativa. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500 Euro.</p> <p>d) subisca Danni extracontrattuali per Fatto Illecito di terzi;</p> <p>e) debba sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il Sinistro sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e solo a seguito dell'intervento dell'Assicuratore della Responsabilità Civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile. Se la Polizza di Responsabilità civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati la garanzia di tutela legale opera in primo Rischio.</p> <p>f) debba sostenere controversie di Diritto civile, per le quali il valore in lite sia superiore a 250 Euro, relative a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. contratti con fornitori di beni e/o servizi; 2. controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili indicati in Polizza ove viene svolta l'attività; 3. vertenze con agenti e rappresentanti; 4. contratti individuali di lavoro con propri dipendenti e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge. <p>La garanzia si estende, inoltre alla difesa legale dell'Assicurato a seguito di attacco informatico, in caso di Furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei loro dati personali o finanziari, violazione dei dati personali.</p> <p>Per i medesimi eventi Zurich provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato, ad erogare consulenza legale telefonica.</p>
ASSISTENZA	
Assistenza alla struttura	<p>Prevede le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invio di un idraulico in caso di emergenza • Invio di un elettricista in caso di emergenza • Invio di un fabbro in caso di emergenza • Invio di un sorvegliante in caso di emergenza • Tecnico specializzato in disinfestazione
Assistenza Cliente	<p>Prevede due forme con le seguenti prestazioni:</p> <p>Forma base:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consulenza medica • Invio di un medico generico presso la Struttura ricettiva • Trasporto in ambulanza in Italia • Trasferimento in un centro medico attrezzato • Anticipo spese di prima necessità • Invio di un infermiere presso la Struttura ricettiva • Invio di un interprete presso la Struttura ricettiva <p>Forma Plus, oltre a tutte le precedenti, prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invio di una baby sitter presso la Struttura ricettiva • Trasferimento salma • Rientro nella Struttura ricettiva dopo le dimissioni • Rientro dei Familiari • Riconsegna oggetti, indumenti e documenti • Scippo e Rapina del Bagaglio ed Effetti personali dei Clienti • Rimborso spese per "servizi turistici" in caso di Infortunio o Malatti

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Forma con Franchigia</p>	<p>Opzione che prevede che tutte le garanzie siano prestate con l'applicazione di una Franchigia di 500 Euro per Sinistro, con l'eccezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> delle garanzie che prevedono una Franchigia di importo superiore rispetto a quella prevista dalla presente opzione; delle eventuali garanzie che prevedono uno specifico Scoperto, indicato sulla Polizza; delle garanzie "Rischio Locativo", "Ricorso Terzi (Massimale per Ubicazione)" e "Ricorso Terzi (Massimale unico)".
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Fenomeno elettrico/Danni da acqua</p>	<p>Opzione che consente di ridurre contestualmente i limiti di Indennizzo delle garanzie Fenomeno elettrico e Danni da acqua a 2.500 Euro cadauno.</p>
<p>Furto</p> <p>Forma con Franchigia</p>	<p>Opzione che prevede che tutte le garanzie siano prestate con l'applicazione di una Franchigia di 500 Euro per Sinistro, con l'eccezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> delle garanzie che prevedono una Franchigia di importo superiore rispetto a quella prevista dalla presente opzione; delle eventuali garanzie che prevedono uno specifico Scoperto, indicato sulla Polizza.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Rischio locativo</p>	<p>L'opzione copre i Danni materiali e diretti, di cui l'assicurato sia ritenuto responsabile ai locali da lui condotti in locazione e causati da Incendio o altro evento garantito dalla sezione "Incendio e danni alla proprietà".</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Ricorso terzi</p>	<p>L'opzione copre i Danni materiali e diretti causati a Cose di terzi, compresi eventuali locatari, derivanti da Danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi e/o dei locatari derivanti da Sinistro indennizzabile a termini degli "Eventi assicurati" della sezione "Incendio e danni alla proprietà".</p> <p>E' possibile scegliere tra due differenti opzioni di garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> Massimale specifico per ogni Ubicazione assicurata Massimale unico, che vale per tutte le ubicazioni assicurate.
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Spese di ricerca, riparazione e ripristino</p>	<p>L'opzione prevede il rimborso, in caso di rottura, guasto od Occlusione accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta, delle spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, compresa la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua, e per il ripristino delle parti di Fabbricato danneggiate.</p> <p>La garanzia può essere acquistata solo se assicurato il Fabbricato.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Spese di demolizione e sgombero</p>	<p>L'opzione prevede il rimborso delle spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del Sinistro, nonché le spese per smaltire e trattare i rifiuti in apposite discariche.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Fenomeno elettrico</p>	<p>L'opzione consente di elevare il limite di indennizzo della garanzia attraverso una specifica somma assicurata.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Elettronica</p>	<p>L'opzione copre i Danni materiali e diretti arrecati alle Apparecchiature elettroniche relative all'attività assicurata verificatisi per effetto di imperizia, negligenza, errata manipolazione, corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arcovoltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica, mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione, sabotaggio dei Prestatori di lavoro, traboccamento, Rigurgito o rottura di fognature, infiltrazioni di acqua, rovesciamento di liquidi in genere, Inondazione, Alluvione, allagamento, Gelo, valanghe, neve, ghiaccio.</p>

<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Occlusione e Rigurgito fognature</p>	<p>L'opzione copre i danni derivanti da traboccamento e Rigurgito dei sistemi di scarico e smaltimento delle acque reflue conseguenti ad un fatto avvenuto nei tratti di servizio esclusivo al Fabbricato.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Merci in refrigerazione</p>	<p>L'opzione copre i danni subiti dalle Merci in refrigerazione poste nei locali assicurati a causa di mancata od anormale erogazione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero, conseguenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventi previsti dalla presente garanzia "Incendio e danni alla proprietà"; • guasti accidentali o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica dell'Esercizio commerciale e delle relative pertinenze assicurate; • blackout conseguente a guasti o rotture accidentali verificatisi negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica non di pertinenza dell'Esercizio commerciale e delle relative Dipendenze assicurate. <p>La garanzia può essere acquistata solo se assicurato il Contenuto.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Gelo</p>	<p>L'opzione copre i Danni materiali e diretti derivanti da spargimento d'acqua conseguente a rottura degli Impianti idrici per effetto di Gelo subiti dalle Cose assicurate, nonché le spese necessariamente sostenute per la ricerca e riparazione della rottura stessa.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Sovraccarico di neve</p>	<p>L'opzione copre i Danni materiali e diretti arrecati alle Cose assicurate da collasso strutturale conseguente a sovraccarico di neve sul Tetto.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Danni da interruzione di attività Base</p>	<p>L'opzione prevede il pagamento all'assicurato di un importo giornaliero prestabilito (Diaria) per ogni giorno di forzata interruzione dell'attività, anche parziale, causata da un Sinistro indennizzabile ai sensi della sezione "Incendio e Danni alla proprietà".</p> <p>La garanzia non può essere acquistata se acquistata la garanzia Danni ad interruzione di attività plus, le due garanzie sono alternative fra di loro.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Danni da interruzione di attività Plus</p>	<p>L'opzione prevede il pagamento all'assicurato di un importo giornaliero prestabilito (Diaria) per ogni giorno lavorativo di forzata interruzione dell'attività, anche parziale, causata da:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) un Sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione "Incendio e Danni alla proprietà". b) impossibilità di accesso per Incendio, Esplosione o Scoppio di enti di terzi posti nel raggio di 1.000 metri dalla struttura; c) intossicazione dei clienti che provochi l'interruzione dell'attività su disposizione delle autorità competenti; d) malattie infettive o contagiose di clienti ospiti della struttura o dipendenti che provochino quale conseguenza diretta la chiusura dell'attività per ordine delle autorità; <p>La garanzia non può essere acquistata se acquistata la garanzia Danni da interruzione di attività, le due garanzie sono alternative fra di loro.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Danni ai veicoli</p>	<p>L'opzione copre i Danni materiali e diretti conseguenti a Sinistro indennizzabile ai sensi della sezione di garanzia "Incendio e Danni alla proprietà" ai veicoli a motore dei clienti (iscritti al PRA).</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Grandine su fragili</p>	<p>L'opzione copre i Danni materiali e diretti causati dalla grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, Lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.</p> <p>La garanzia può essere acquistata solo se assicurato il Fabbricato.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Terremoto</p>	<p>L'opzione copre i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da Terremoto.</p> <p>La garanzia opera esclusivamente se il Fabbricato e/o il Contenuto sono assicurati nella forma a Valore totale.</p> <p>L'attivazione della garanzia è subordinata a valutazione da parte di Zurich.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Inondazione e Alluvione</p>	<p>L'opzione copre i Danni materiali e diretti direttamente causati alle Cose assicurate, nella forma di Assicurazione a Valore totale da Inondazione e Alluvione.</p> <p>La garanzia opera esclusivamente se il Fabbricato e/o il Contenuto sono assicurati nella forma a Valore totale.</p> <p>L'attivazione della garanzia è subordinata a valutazione da parte di Zurich.</p>

<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Spese di restauro</p>	<p>L'opzione prevede il rimborso delle spese di restauro alle opere d'arte fisse, rientranti alla voce Fabbricato, necessarie per riportare la cosa danneggiata in condizioni analoghe a quelle precedenti il Sinistro, salvaguardandone caratteristiche o elementi peculiari che ne determinano il valore e al netto di ogni miglioria rispetto al suo stato precedente il Sinistro.</p> <p>La garanzia può essere acquistata solo se assicurato il Fabbricato.</p>
<p>Furto Portavalori</p>	<p>L'opzione che consente di elevare il limite di indennizzo della garanzia attraverso una specifica somma assicurata.</p>
<p>Furto</p> <p>Danni cagionati dai ladri</p>	<p>L'opzione consente di elevare il limite di indennizzo della garanzia prevista negli Eventi coperti attraverso una specifica somma assicurata.</p> <p>Non è possibile assicurare un importo superiore al 40% della somma assicurata Contenuto.</p>
<p>Furto</p> <p>Valori e Preziosi dell'albergatore</p>	<p>L'opzione copre il Furto e la Rapina dei Valori e Preziosi di proprietà dell'Esercente e dei suoi Familiari conviventi, custoditi nei mezzi di custodia indicati in Polizza fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cassaforte a muro; • armadio di sicurezza; • Cassaforte a mobile; • blocchi di cassette di sicurezza.
<p>Furto</p> <p>Rapina Valori dei clienti custoditi dall'Esercente</p>	<p>L'opzione copre la Rapina avvenuta all'interno della Struttura ricettiva dei Valori e Preziosi, di proprietà dei clienti, consegnati in custodia all'albergatore.</p>
<p>Responsabilità civile</p> <p>Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)</p>	<p>L'opzione copre i danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro subiti dai Prestatori di lavoro dell'Assicurato e da lui impiegate per l'esercizio dell'attività, comprese le eventuali azioni di rivalsa di I.N.A.I.L. e I.N.P.S. a termini di legge.</p>
<p>Responsabilità civile</p> <p>Malattie professionali</p>	<p>L'opzione copre i danni per morte e per lesioni personali subiti dai Prestatori di lavoro dell'Assicurato da lui impiegati per l'esercizio dell'attività, in conseguenza di Malattie professionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le quali, al momento del Sinistro, venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura; • tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche e/o integrazioni.
<p>Responsabilità civile</p> <p>Terme e SPA</p>	<p>L'opzione copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a terzi derivanti da proprietà ed esercizio di centri e percorsi benessere, stabilimenti di cure termali e relativi impianti, attività di Spa e beauty farm, saune, gestiti nell'ambito del Comune in cui è ubicata la Struttura ricettiva; • ai capi di vestiario indossati dai clienti, derivanti dall'applicazione di tinture, decoloranti, lacche e prodotti per capelli o per il corpo durante l'esercizio dei servizi di parrucchiere e centro estetico nell'ambito della Struttura ricettiva.
<p>Responsabilità civile</p> <p>Attività sportive</p>	<p>L'opzione copre i danni a terzi derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esercizio, nell'ambito della Struttura ricettiva delle seguenti attività sportive: pallacanestro, pallavolo, golf, minigolf, tennis, bocce, hockey a rotelle o su prato, equitazione (escluso il salto ad ostacoli), nuoto, canottaggio e vela • l'utilizzo da parte dei clienti di biciclette, biciclette elettriche o a pedalata assistita messe a loro disposizione dall'Assicurato stesso.
<p>Responsabilità civile</p> <p>Furto veicoli a motore custoditi</p>	<p>L'opzione copre i danni a terzi derivanti da Furto di veicoli a motore dei Clienti in deposito presso la Struttura ricettiva.</p>
<p>Responsabilità civile</p> <p>Stabilimento balneare</p>	<p>L'opzione copre i danni a terzi derivanti dall'esercizio dello Stabilimento balneare, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i servizi bar e di ristorazione; • giochi non a motore per bambini e campo giochi; • proprietà ed utilizzo dei natanti di salvataggio da parte di bagnini con brevetto, anche se non dipendenti; • noleggio di natanti non soggetti alle norme previste dal DLgs. 209/05 in materia di Assicurazione obbligatoria r.c. per la circolazione di veicoli e navigazione di natanti e successive modifiche o integrazioni, quali canoe, windsurf, pattini, pedalò e natanti senza motore fino a 12 metri di lunghezza; • responsabilità Civile del conducente del natante noleggiato.

Responsabilità civile Cose portate dagli utenti dei servizi accessori	L'opzione copre i danni per responsabilità dell'albergatore di cui agli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione delle Cose portate da chi, non essendo Cliente della Struttura ricettiva, usufruisce dei seguenti servizi accessori gestiti direttamente dalla struttura stessa quali: ristorante, bar, salone di parrucchiere da uomo e/o donna, negozi, sale da ballo, sale congressi, attrezzature sportive, cure termali.
Responsabilità civile Cose portate e consegnate esclusi Valori e Preziosi	L'opzione copre i danni subiti dai Clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione delle Cose da loro portate e consegnate alla Struttura ricettiva per responsabilità dell'albergatore di cui agli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
Responsabilità civile Valori e Preziosi consegnati e custoditi	L'opzione copre i danni per responsabilità dell'albergatore di cui agli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per deterioramento, distruzione o sottrazione di Valori e Preziosi dei clienti consegnati alla Struttura ricettiva e custoditi in armadi di sicurezza, casseforti o in blocchi di cassette di sicurezza.
Responsabilità civile Cose portate non consegnate	L'opzione consente di aumentare, limitatamente alle Cose non consegnate all'albergatore, il limite di Risarcimento per Cliente previsto dalla garanzia "Cose portate dai clienti". Questa opzione non è acquistabile se la Struttura ricettiva assicurata è un "Ostello".
Responsabilità civile Danni ai veicoli a motore custoditi	L'opzione copre i Danni materiali e diretti ai veicoli a motore dei clienti custoditi nell'autorimessa della Struttura ricettiva assicurata o all'aperto nell'area di sosta delimitata e/o recintata di esclusiva pertinenza della stessa.
Tutela legale Vertenze di forniture e prestazioni effettuate	L'opzione prevede la copertura delle vertenze relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'assicurato, compreso il recupero di crediti, per le quali il valore di lite sia superiore a 250 Euro, con il limite di quattro Sinistri per anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative alla sola Fase stragiudiziale. Limitatamente ad un Sinistro per ciascun anno assicurativo, dei due indicati sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale. Questa garanzia è acquistabile in abbinamento alla Tutela dell'attività – Forma plus.



Che cosa NON è assicurato?

Incendio	<p>Beni che non rientrano nella definizione di Fabbricato e di Contenuto, la cui descrizione è riportata nelle Condizioni di Assicurazione.</p> <p>Fabbricati con caratteristiche costruttive differenti dalle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costruzione tradizionale • Costruzione in bioedilizia <p>la cui descrizione è riportata sul Glossario.</p> <p>Inoltre la garanzia "Sovraccarico di neve" non opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della loro costruzione o della più recente Ristrutturazione delle strutture portanti del Tetto e del contenuto, a meno che l'Assicurato sia comunque provvisto del relativo certificato di conformità; • per i fabbricati in costruzione nonché a quelli in corso di Ristrutturazione ed al loro contenuto; a meno che la Ristrutturazione riguardi parti diverse dalle strutture portanti dell'edificio, del Tetto o dei solai. <p>Infine la garanzia "Merci e attrezzature presso terzi" opera a condizione che il Fabbricato che le ospita presenti una delle caratteristiche costruttive previste tra "Costruzione Tradizionale" e "Costruzione in Bioedilizia" la cui descrizione è riportata nel Glossario.</p>
Rottura Lastre	Beni che non rientrano nella definizione di Lastre , la cui descrizione è riportata nel Glossario.

<p style="text-align: center;">Furto</p>	<p>Beni che non rientrano nella definizione di Contenuto, la cui descrizione è riportata nelle Condizioni di Assicurazione.</p> <p>La garanzia è operante a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le pareti ed i Solai dei locali contenenti le Cose assicurate, confinanti con l'esterno o con locali occupati da terzi o di uso comune, siano costruiti in almeno una delle "Caratteristiche costruttive" la cui descrizione è riportata nel Glossario, fra "Costruzione tradizionale", "Costruzione in bioedilizia"; • ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti Serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate e nei Serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm². Negli altri Serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm². <p>Sono esclusi perciò i danni avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure senza effrazione di strutture o congegni di chiusura di serramenti o inferriate.</p> <p>Se l'introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli sopra indicati sarà indennizzato, previa applicazione dell'eventuale Franchigia prevista, il 75% dell'importo liquidabile, restando il rimanente 25% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, farlo assicurare da altri.</p> <p>L'Indennizzo verrà invece liquidato integralmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'autore del Reato si sia introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli descritti, anche in presenza di altre aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi; • pur in assenza di segni di effrazione ai mezzi di protezione e chiusura se, durante le ore di apertura dell'esercizio, vi sia costante presenza dell'Assicurato, dei suoi Familiari o delle persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali o delle Cose assicurate. <p>Inoltre la garanzia Portavalori è operante a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Furto avvenga durante il periodo di apertura delle strutture assicurate e che il servizio di portavalori sia svolto entro i confini della provincia, o provincia ad essa limitrofa, in cui sono ubicate le strutture; • la persona che effettua il trasporto abbia età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 anni e non abbia alcuna minorazione fisica (anche temporanea) che la renda inadatta all'effettuazione del trasporto; • per trasporti eccedenti la somma di 25.000 Euro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno un altro incaricato dell'Assicurato avente gli stessi requisiti previsti al punto precedente. <p>Pertanto la garanzia non opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di inadempimento di uno o più obblighi sopra riportati; • qualora i Valori complessivamente trasportati, indipendentemente dalla somma assicurata, eccedano i 75.000 Euro; • durante il periodo di chiusura della Struttura ricettiva assicurata. <p>Infine, relativamente alla garanzia "Proprietà di valori e preziosi", se la struttura ricettiva rimane chiusa per più di 45 giorni consecutivi, la garanzia resta sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno.</p>
<p style="text-align: center;">Responsabilità civile</p>	<p>Le garanzie "Danni provocati da Cose vendute o somministrate" e "Servizi di catering" operano a condizione che i danni si siano verificati entro un anno dalla consegna e/o somministrazione e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione.</p> <p>La garanzia "Proprietà e/o conduzione di aree da gioco" non opera per attrezzature, aree da gioco e relativi rivestimenti non sottoposti a regolare manutenzione e non in linea con le norme UNI EN 1176, UNI EN 1177 e UNI 11123 e successive modifiche e integrazioni, qualora applicabili.</p> <p>La garanzia "Cose portate dai clienti" non opera se la Struttura ricettiva assicurata è un "Ostello".</p> <p>La garanzia "Responsabilità Civile verso terzi per l'organizzazione di gite ed escursioni" non opera per l'organizzazione di immersioni, di gite e di escursioni con accesso a ghiacciai, rocce e vie ferrate, di attività di free climbing, di heliski e di snowboard acrobatico.</p> <p>La garanzia "Affidamento minori" opera purché la custodia dei minori avvenga nell'ambito della Struttura ricettiva stessa e sia affidata a personale specificatamente incaricato.</p>

<p style="text-align: center;">Responsabilità civile</p>	<p>La garanzia “Danni da inquinamento dell’ambiente” opera a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dalla Struttura ricettiva dell’Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all’Assicurato o a “terzi” entro 72 ore dal momento in cui l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio; • il Sinistro sia comunicato a Zurich nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto. <p>La garanzia “Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)” opera a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’Assicurazione di legge, • il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; <p>a meno che le irregolarità derivino da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti.</p> <p>La garanzia “Malattie professionali” opera a condizione che le Malattie si manifestino durante la validità dell’Assicurazione o di altre assicurazioni precedentemente in vigore con Zurich senza soluzione di continuità e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta in tale periodo.</p> <p>La garanzia “Terme e SPA” opera a condizione che l’Assicurato e le persone addette possiedano i requisiti richiesti dalla Legge per l’attività da essi svolta.</p> <p>La garanzia “Furto dei veicoli a motore custoditi” opera a condizione che i veicoli siano esclusivamente custoditi nell’autorimessa, nel parcheggio o nell’area recintata della Struttura ricettiva, ci sia effrazione dei mezzi di chiusura dei locali e/o delle aree di custodia e non siano a bordo dei veicoli stessi le chiavi di accensione.</p> <p>La garanzia “Valori e Preziosi consegnati e custoditi” opera a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’autore del Furto abbia violato i mezzi di custodia mediante Scasso; • oppure vi sia stata l’asportazione totale della Cassaforte; • oppure, quando la Cassaforte venga aperta con uso fraudolento di chiavi o tesserine elettroniche, purché l’Assicurato provveda alla sostituzione della serratura e/o tesserine elettroniche non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento.
<p style="text-align: center;">Tutela legale</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p style="text-align: center;">Assistenza</p>	<p>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>



Ci sono limiti di copertura?

	<p>Per il Fabbricato L’Assicurazione per il Fabbricato è prestata in base al suo costo di ricostruzione a nuovo, purché l’assicurato lo ricostruisca e l’inizio dei lavori avvenga entro 12 mesi dalla data dell’atto di quantificazione del danno o del verbale definitivo di perizia. In caso di mancata ricostruzione, Zurich limita l’Indennizzo al costo di ricostruzione delle Cose al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all’età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’Ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante.</p> <p>Per il contenuto L’Assicurazione per il Contenuto è prestata in base al costo di rimpiazzo con altre Cose nuove equivalenti, purché l’assicurato riacquisti le Cose assicurate entro 12 mesi dalla data dell’atto di quantificazione del danno o del verbale definitivo di perizia. In caso contrario Zurich applicherà un deprezzamento calcolato sulla base dei criteri indicati sul contratto.</p> <p>Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a Valore Totale) Quando l’Assicurazione è stipulata nella forma a Valore totale, se al momento del Sinistro la somma assicurata risulta inferiore rispetto a quella reale di oltre il 10%, Zurich risponde dei danni in proporzione, limitatamente alla parte eccedente.</p> <p>Inoltre, oltre a quanto riportato sul DIP Danni, sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conseguenti a inondazioni e alluvioni, terremoti, a meno che non siano state acquistate le relative opzioni con pagamento di Premio aggiuntivo; • causati da Gelo, a meno che non sia stata acquistata la relativa opzione con pagamento di Premio aggiuntivo;
--	--

<p>Incendio e danni alla proprietà</p>	<ul style="list-style-type: none"> • subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, a meno che non sia stata acquistata la relativa opzione con pagamento di Premio aggiuntivo; • conseguenti, direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); • causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle Cose assicurate, salvo che non siano determinati da fumi o gas conseguenti ad Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione; • derivanti da Esplosione, Implosione o Scoppio di materie o sostanze esplosive detenute dall'Assicurato o la cui detenzione non è consentita per legge; • conseguenti o verificatisi in occasione di Furto, Rapina o Scippo, anche solo tentati, a eccezione di quelli da Incendio; • limitatamente al "Contenuto" sono esclusi macchinari ed attrezzature in leasing qualora già coperti da apposita Assicurazione.
<p>Incendio e danni alla proprietà Eventi coperti</p>	<p>Relativamente a</p> <ul style="list-style-type: none"> • danni da Scoppio, Esplosione ed Implosione anche esterni: sono esclusi quelli derivanti da ordigni esplosivi); se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, sono esclusi i danni alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato lo Scoppio; • danni da caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché di parti dei medesimi e di Cose da essi trasportate: sono esclusi quelli derivanti da ordigni esplosivi; • danni da urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via o di natanti in transito sulle acque pubbliche: sono esclusi quelli provocati da veicoli o natanti di proprietà o condotti dall'assicurato o in suo uso o servizio; • danni da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi: sono assicurati purché gli impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
<p>Incendio e danni alla proprietà Fenomeno elettrico</p>	<p>Relativamente alla garanzia "Fenomeno elettrico", per tutte le opzioni previste, sono inoltre esclusi i danni</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Apparecchiature elettroniche; • alle Merci; • a lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e fusibili, batterie e accumulatori; • causati da usura, corrosione, logorio; • riconducibili a mancata o inadeguata manutenzione, manomissione o uso inappropriato; • agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici; • agli impianti di irrigazione, a meno che non si tratti della centralina di comando dell'impianto, a condizione che sia installata all'interno dei locali del Fabbricato; • verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; • dovuti a difetti dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; • dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione dell'Assicurazione.
<p>Incendio e danni alla proprietà Danni da acqua</p>	<p>Relativamente alla garanzia "Danni da acqua", per tutte le opzioni previste, sono inoltre esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni alle Cose contenute nei locali interrati o seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo, fatta eccezione per i danni derivanti dalla rottura dell'impianto di estinzione incendi; <p>le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, nonché le relative spese di ripristino.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà Eventi sociopolitici</p>	<p>Relativamente alla garanzia "Eventi sociopolitici" sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti da Atti di Terrorismo e atti di sabotaggio; • verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto; • verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione; • da imbrattamento e deturpamento; • conseguenti o verificatisi in occasione di Furto o Rapina, anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture; • a gazebo, dehors, bersò; • subiti dagli enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione. <p>Qualora i danni siano conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protrattisi per più di 5 giorni, sono indennizzati solo i danni da incendio, Esplosione e Scoppio.</p>

<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Eventi atmosferici</p>	<p>Relativamente alla garanzia “Eventi atmosferici” sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o Lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; • derivanti da accumulo esterno di acqua, rottura, Rigurgito o traboccamento dei sistemi di scarico; • a tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all’esterno del Fabbricato, fatta eccezione per le relative strutture di sostegno e regolazione; • a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture; • a gazebo, dehors, bersò; • ai collettori solari e alle antenne e simili installazioni esterne; • a Cose mobili all’aperto, a fiori, piante e coltivazioni in genere; • a Lastre di cemento-amianto, di fibrocemento, manufatti di materia plastica, serramenti, vetrate e lucernari in genere per effetto della grandine; • provocati dall’acqua a Mercè e attrezzature poste in locali interrati e seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo. <p>La garanzia opera a condizione che la violenza degli eventi sia riscontrabile su una pluralità di Cose simili nelle adiacenze del Fabbricato assicurato o sia comunque obiettivamente riscontrabile.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Allagamento</p>	<p>Relativamente alla garanzia “Allagamento” sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di Cose assicurate o non, poste nelle vicinanze; • causati da mareggiate, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina; • avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine; • causati dalla fuoriuscita d’acqua da impianti automatici di estinzione; • causati da Gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; • di franamento, cedimento o smottamento del terreno; • alle Mercè la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Rischio locativo</p>	<p>La garanzia opera esclusivamente per i casi di responsabilità dell’Assicurato ai termini degli artt. 1588 “Perdita e deterioramento della cosa locata”, 1589 “Incendio di cosa assicurata” e 1611 “Incendio di casa abitata da più inquilini” del Codice Civile.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Ricorso terzi</p>	<p>Relativamente alla garanzia “Ricorso terzi” sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle operazioni citate, e le Cose sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. <p>Non sono considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine, se con lui convivente; • quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • quando l’Assicurato non sia una persona fisica: le società che rispetto all’Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di Legge, nonché gli amministratori delle medesime.
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Spese di ricerca, riparazione e ripristino</p>	<p>Relativamente alla garanzia “Spese di ricerca, riparazione e ripristino” sono inoltre escluse le spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005; • le Tubazioni relative a impianti di irrigazione o piscine; • rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del Fabbricato.
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Spese di demolizione e sgombero</p>	<p>Relativamente alla garanzia “Spese di demolizione e sgombero” sono inoltre escluse tutte le spese per la bonifica delle parti di Fabbricato che non siano state direttamente danneggiate.</p>

<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Elettronica</p>	<p>Relativamente alla garanzia “Elettronica” sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato; • alle Merci; • da eventi previsti dalle sezioni “Incendio e danni alla proprietà” e “Furto”; • derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere; • verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi; • dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati; • dovuti a mancata o inadeguata manutenzione; • a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce; • di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati.
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Merci in refrigerazione</p>	<p>Relativamente alla garanzia “Merci in refrigerazione” sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dovuti a vizio di costruzione o difetto di manutenzione degli impianti di refrigerazione; • derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo di durata continuativa inferiore a 6 ore.
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Gelo</p>	<p>Relativamente alla garanzia “Gelo” sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti dagli impianti idrici interrati o installati all’esterno del Fabbricato; • derivanti da rottura degli impianti idrici posti in locali sprovvisti di riscaldamento o con impianto di riscaldamento non funzionante da oltre 48 ore consecutive.
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Sovraccarico di neve</p>	<p>Relativamente alla garanzia “Sovraccarico di neve” sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati da Gelo; • a lucernari, vetrate, pensiline, gazebo, tettoie e serramenti in genere, grondaie, lattonerie in genere, scossaline, tegole e coppi, nonché all’impermeabilizzazione, salvo il caso in cui il danneggiamento sia conseguenza diretta del collasso strutturale; • da scivolamento della copertura del Fabbricato non conseguente a crollo del Tetto
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Danni da interruzione di attività Base</p>	<p>Relativamente alla garanzia “Danni da interruzione di attività Base” sono inoltre escluse le interruzioni di attività derivanti da Terremoto, Inondazione e Alluvione.</p> <p>Non si considerano periodo di interruzione di attività i giorni lavorativi durante i quali la Struttura ricettiva assicurata sarebbe stata comunque chiusa.</p> <p>Qualora l’inattività fosse parziale, e cioè limitata solo ad una parte della Struttura ricettiva, l’Indennizzo sarà stabilito in base al minore rendimento della parte della Struttura ricettiva resa inattiva.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Danni da interruzione di attività Plus</p>	<p>Relativamente alla garanzia “Danni da interruzione di attività Plus” sono inoltre escluse le interruzioni di attività derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terremoto, Inondazione e Alluvione; • i periodi di chiusura riconducibili a quarantene e chiusure, anche preventive, totali o parziali dettate dall’autorità come nel caso di pandemie, epidemie o serrate. <p>Non si considerano periodo di interruzione di attività i giorni lavorativi durante i quali la Struttura ricettiva assicurata sarebbe stata comunque chiusa.</p> <p>Qualora l’inattività fosse parziale, e cioè limitata solo ad una parte della Struttura ricettiva, l’Indennizzo sarà stabilito in base al minore rendimento della parte della Struttura ricettiva resa inattiva.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Danni ai veicoli</p>	<p>Relativamente alla garanzia “Danni ai veicoli” sono inoltre esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni conseguenti ad atti vandalici e dolosi, da eventi atmosferici e da grandine. • i danni a Cose lasciate all’interno dei veicoli o del bagagliaio e i danni da Furto o tentato Furto delle stesse. <p>La garanzia opera purchè i veicoli siano purchè custoditi nella autorimessa, nel parcheggio o nell’area recintata della Struttura ricettiva.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Atti di terrorismo</p>	<p>Relativamente alla garanzia “Atti di terrorismo” sono inoltre esclusi i danni, le perdite, i costi, le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente o indirettamente causati, derivanti o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica; • di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo; • causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali; • da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; • indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.

<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Terremoto</p>	<p>Relativamente alla garanzia “Terremoto” sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto; • causati da eruzione vulcanica, da Inondazione o Alluvione, da maremoto; • causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle Cose assicurate; • da Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Inondazione e Alluvione</p>	<p>Relativamente alla garanzia “Inondazione e Alluvione” sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati da allagamento, maremoti, mareggiate, maree e azione del moto ondoso in genere, penetrazioni di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, variazioni dei livelli di falda; • causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’Inondazione o dell’Alluvione sulle Cose assicurate; • derivanti da Terremoto; • derivanti da atti di terrorismo; • da franamento, cedimento o smottamento del terreno; • alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento; • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Spese di restauro</p>	<p>La Garanzia non opera nel caso in cui il valore dei residui della porzione di Fabbricato interessata dal Sinistro sia inferiore al 30% del suo valore di costruzione a nuovo.</p>
<p>Rottura lastre</p>	<p>Oltre a quanto riportato sul DIP Danni, sono escluse le rotture:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificatesi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; • verificatesi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; • di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito; <p>Sono inoltre esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature; • i danni a lucernari in genere, salvo quelli in Vetro antisfondamento; • i danni da Furto o tentato Furto.
<p>Rottura Lastre</p> <p>Eventi sociopolitici</p>	<p>Relativamente alla garanzia “Eventi sociopolitici” sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti da Atti di Terrorismo e atti di sabotaggio; • verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto; • verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione; • conseguenti o verificatisi in occasione di Furto o Rapina, anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • a gazebo, dehors, bersò. <p>Qualora i danni siano conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protrattisi per più di 5 giorni, sono indennizzati solo i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio.</p>
<p>Lastre</p> <p>Eventi atmosferici</p>	<p>Relativamente alla garanzia “Eventi atmosferici” sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti da atti di terrorismo e atti di sabotaggio; • verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto; • verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione; • conseguenti o verificatisi in occasione di Furto o Rapina, anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • a gazebo, dehors, bersò. <p>La garanzia opera a condizione che la violenza degli eventi sia riscontrabile su una pluralità di Cose simili nelle adiacenze del Fabbricato assicurato o sia comunque obiettivamente riscontrabile.</p>

<p style="text-align: center;">Furto</p>	<p>Oltre a quanto riportato sul DIP Danni, sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto, purché il Sinistro sia in relazione con tali eventi; • causati alle Cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del Sinistro, anche se il Furto non è avvenuto; • riscontrati in occasione di inventario. <p>Inoltre, relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Furto commesso dai Prestatori di lavoro fuori dall'orario di lavoro: è assicurato a condizione che l'autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza e che il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il prestatore di lavoro adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi. • Furto, Rapina e atti di danneggiamento volontario da parte di terzi ad archivi e documenti, supporti informatici di archiviazione, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento), registri, disegni e simili, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici: sono assicurati fino alla concorrenza di un importo pari al 5% della somma assicurata per il Contenuto; • Furto, Rapina di Merci e attrezzature presso terzi cui siano state affidate per lavorazione, installazione, confezionamento, imballaggio e/o vendita: sono assicurati fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto; • Furto e Rapina di Merci e/o attrezzature, pertinenti la Struttura ricettiva assicurata, trasportate su autoveicoli in uso all'Assicurato e guidati dallo stesso, dai suoi Familiari o da Prestatori di lavoro: <ul style="list-style-type: none"> - è operante esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati, per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 5 e le ore 21 - è prestata sino a concorrenza del 5% della somma assicurata per il Contenuto. • Danni materiali e diretti causati dai ladri in occasione di Furto, tentato Furto o Rapina alle Cose assicurate: sono esclusi denaro e valori.
<p style="text-align: center;">Responsabilità Civile</p> <p style="text-align: center;">Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività</p>	<p>Oltre a quanto riportato sul DIP Danni, sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • provocati da prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metil- fenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume e/o resine di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti dietetici a base di ephedra; • derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e da qualsiasi prodotto a base di tabacco; • derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate; • derivanti da fatti di guerra e insurrezioni, Terremoti, Inondazioni, Alluvioni, eruzioni vulcaniche, eventi atmosferici; • derivanti da amianto o Chrysotile; • derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE); • risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto; • derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bioingegneria; • derivanti da violazione di brevetti e/o marchi; • provocati da diacetile (Diacyetyl); • derivanti dai pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List); • derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromo-propil) fosfato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente a disciplinare le modalità di immissione e trattazione delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza ecc.); • a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, comprese quelle di cui debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto dalla garanzia "Cose portate" e dalle relative opzioni aggiuntive con pagamento di Premio aggiuntivo, qualora acquistate; • derivanti da Malattie professionali, a meno che non sia stata acquistata la relativa opzione con pagamento di Premio aggiuntivo; • derivanti dall'inosservanza delle norme previste Decreto Legislativo 101 del 10.8.2018 e successive modifiche per il trattamento e la tutela dei dati personali, salvo quanto previsto dalla garanzia "Errato trattamento dei dati personali".

	<p>Sono inoltre esclusi dall'Assicurazione R.C.T. i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dalle garanzie "Danni da Incendio" e "Deposito e rifornimento Merci"; • da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di droni; • cagionati da Merci, prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi, fatto salvo quanto previsto, salvo quanto previsto dalle garanzie "Danni provocati dalle Cose vendute o somministrate" e "Servizi di catering", • alle Cose trasportate e/o movimentate e ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, salvo quanto previsto dalla garanzia "Danni ai mezzi sotto carico o scarico o in sosta"; • conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dalla garanzia "Danni da inquinamento accidentale"; • i danni da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe, nonché quelli causati da spargimento di liquidi non dovuto a rottura di Tubazioni o condutture; • derivanti dall'applicazione di tinture decoloranti, lacche, prodotti per permanenti e simili che si manifestano oltre il 60° giorno da quello dell'applicazione, sempreché questa sia stata effettuata durante la validità dell'Assicurazione; • da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; • derivanti dalla committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, salvo quanto previsto dalla garanzia "Proprietà e conduzione dei fabbricati"; • derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dalla garanzia "Danni da interruzione o sospensione di attività"; • derivanti dall'esercizio di prestazioni di natura medico - sanitaria e attività o trattamenti che richiedano controllo o sorveglianza medica; <p>Sono anche esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.</p> <p>Inoltre, relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la proprietà e la manutenzione di insegne luminose e non, cartelli pubblicitari e striscioni sono esclusi i danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono applicati; • i danni derivanti dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, sono esclusi i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti; • i danni derivanti dall'uso dei mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all'esterno della Struttura ricettiva assicurata, sono esclusi i rischi soggetti all'Assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modifiche e/o integrazioni; • i danni derivanti dall'organizzazione e svolgimento di spettacoli musicali, intrattenimento e di arte varia sono esclusi: <ul style="list-style-type: none"> - quelli subiti da artisti ed orchestrali nonché quelli alle Cose da loro portate. Si intendono espressamente esclusi i danni da lesione, morte subiti da artisti ed orchestrali regolarmente scritturati; - quelli avvenuti in relazione a spettacoli pirotecnici; - l'utilizzo e la detenzione di fuochi pirotecnici e simili anche se legalmente acquistati e detenuti.
<p>Responsabilità Civile</p> <p>Proprietà e conduzione dei Fabbricati</p>	<p>Relativamente alla garanzia "Proprietà e conduzione dei Fabbricati" sono inoltre esclusi i danni da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe.</p>
<p>Responsabilità Civile</p> <p>Danni provocati da Cose vendute o somministrate</p>	<p>Relativamente alla garanzia "Danni provocati da Cose vendute o somministrate" sono inoltre esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni dovuti a vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria; • i danni subiti dalle Cose vendute; • le spese per le relative riparazioni o sostituzioni; • i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità; • i danni derivanti da forme di distribuzione o di vendita diverse da quelle autorizzate dall'Assicurato; • i danni riconducibili a modifiche apportate intenzionalmente dal venditore e/o distributore del prodotto.
<p>Responsabilità civile</p> <p>Committenza</p>	<p>Relativamente alla garanzia "Committenza" sono inoltre esclusi i danni provocati da Prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.</p>

Responsabilità Civile Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta	Relativamente alla garanzia “Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta” sono inoltre esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> • da Furto; • conseguenti a mancato uso dei veicoli; • alle Cose che si trovano all’interno dei veicoli stessi.
Responsabilità Civile Servizi di catering	Relativamente alla garanzia “Servizi di catering” sono inoltre esclusi i danni i danni a beni di terzi in consegna o custodia all’Assicurato.
Responsabilità Civile Proprietà e/o conduzione di aree da gioco	Relativamente alla garanzia “Proprietà e/o conduzione di aree da gioco” sono inoltre esclusi i danni derivanti da giochi gonfiabili, tappeti e reti elastiche.
Responsabilità Civile Danni da Incendio	Relativamente alla garanzia “Danni da Incendio” sono inoltre esclusi i danni alle Cose che l’Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
Responsabilità Civile Deposito e rifornimento Merci	Relativamente alla garanzia “Deposito e rifornimento Merci” sono inoltre esclusi i danni a Cose detenute dall’Assicurato, nonché trasportate o sollevate.
Responsabilità Civile Cose portate dai clienti	Relativamente alla garanzia “Cose portate dai clienti” sono inoltre esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> • ai Preziosi consegnati; • a Valori, le carte di credito, veicoli e natanti in genere e Cose che si trovino sui veicoli stessi e al loro interno.
Responsabilità Civile Errato trattamento dei dati personali	Relativamente alla garanzia “Errato trattamento dei dati personali” sono inoltre escluse le eventuali Perdite patrimoniali dovute a danno d’immagine.
Responsabilità Civile Responsabilità Civile verso terzi per l’organizzazione di gite ed escursioni	Relativamente alla garanzia “Responsabilità Civile verso terzi per l’organizzazione di gite ed escursioni”, limitatamente a equitazione e attività equestri, sono inoltre esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> • verificatisi in occasione dell’organizzazione di manifestazioni, gare sportive e relative prove e/o eventi agonistici svolti sotto l’egida delle competenti Federazioni; • alle colture, provocati da attraversamento di terreni o campi coltivati; • ai cavalli o altri animali di terzi in custodia; • agli indumenti e alle Cose delle persone che cavalcano gli animali.
Responsabilità Civile Danni da Inquinamento accidentale	Relativamente alla garanzia “Danni da inquinamento accidentale” sono inoltre esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> • di cui l’Assicurato o persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 15; • derivanti da alterazioni di carattere genetico; • provocati da attività svolte all’esterno della Struttura ricettiva; • cagionati a Cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; • conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell’impresa; • conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l’inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell’impresa
Responsabilità Civile Malattie professionali	Relativamente alla garanzia “Malattie professionali” sono inoltre esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> • subiti dai Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di Malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; • conseguenti: <ul style="list-style-type: none"> - all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell’azienda; - all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’azienda. • derivanti da asbestosi, silicosi e altre patologie provocate dall’amianto o dalla silice; • derivanti da Malattie professionali provocate da diacetile (Diacetyl); • derivanti da Malattie professionali provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”).

Responsabilità civile Terme e SPA	Relativamente alla garanzia “Terme e SPA” sono inoltre escluse le responsabilità professionali mediche e sanitarie, nonché la proprietà e l'utilizzo di apparecchi elettromedicali per attività di rieducazione/riabilitazione e macchinari utilizzati per trattamenti estetici.
Responsabilità civile Attività sportive	Relativamente alla garanzia “Attività sportive” sono inoltre esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> • dalla proprietà, uso e conduzione di stadi, tribune, arene, ippodromi, velodromi, maneggi; • dall'organizzazione di manifestazioni, gare sportive e relative prove e/o eventi agonistici svolti sotto l'egida delle competenti federazioni; • dall'organizzazione di corsi per sommozzatori • verificatisi in occasione di gare e relative prove, salvo che siano organizzate dalla Struttura ricettiva.
Responsabilità Civile Stabilimento balneare	Relativamente alla garanzia “Stabilimento balneare” <ul style="list-style-type: none"> • i rischi relativi alla proprietà ed utilizzo dei natanti di salvataggio sono assicurati purchè queste siano usate esclusivamente per operazioni di salvataggio da bagnini con brevetto anche se non dipendenti; • i Rischi relativi al noleggio di natanti non soggetti alle norme previste dal D Lgs. 209/05 in materia di Assicurazione obbligatoria r.c. per la circolazione di veicoli e navigazione di natanti e successive modifiche o integrazioni, quali canoe, windsurf, pattini, pedalò e natanti senza motore fino a 12 metri di lunghezza non comprendono i danni cagionati a trasportati e terzi derivanti da responsabilità civile personale dell'utilizzatore per suoi comportamenti negligenti imprudenti ed imperiti.
Responsabilità Civile Cose portate e consegnate esclusi Valori e Preziosi	Relativamente alla garanzia “Cose portate e consegnate esclusi Valori e Preziosi” sono inoltre esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> • a veicoli e natanti in genere e Cose in essi contenute; • Valori e Preziosi.
Responsabilità Civile Cose portate e non consegnate	Relativamente alla garanzia “Cose portate e consegnate esclusi Valori e Preziosi” sono inoltre esclusi i danni a veicoli e natanti in genere e Cose in essi contenute.
Responsabilità Civile Danni ai veicoli a motore custoditi	Relativamente alla garanzia “Danni ai veicoli a motore custoditi” sono inoltre esclusi i danni cagionati a Merci e scorte, a navigatori satellitari, a bagagli, Valori, Preziosi, indumenti e ogni altro oggetto lasciato sui veicoli.
Tutela legale	L'assicurazione è esclusa per: <ul style="list-style-type: none"> • i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • le controversie relative a fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; • le controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei; • la materia fiscale e amministrativa con eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie e per l'opposizione a sanzioni amministrative; • le controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello indicato in Polizza; • le operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili; • le controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda; • le controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività lavorativa, sia essa subordinata, parasubordinata, libero professionale o imprenditoriale svolta dall'Assicurato.
Assistenza	Sono esclusi i danni derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> • guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate, dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, epidemie, pandemie; • scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; • dolo o colpa grave dell'assicurato o delle persone di cui deve rispondere, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; • abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; • infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idro sci, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; • negli Stati che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Ove non diversamente concordato, e qualora non sia stata scelta la “Forma con Franchigia”, l’Assicurazione “Incendio e danni alla proprietà”, per alcune garanzie, prevede limiti di Indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo
Fenomeno elettrico	Franchigia 250 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza
Danni da acqua	Franchigia 250 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza
Eventi sociopolitici	Scoperto 10% con il minimo di 500 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza
Eventi atmosferici	Scoperto 10% con il minimo di 500 euro	Limite di indennizzo: v. Polizza Per strutture di sostegno o regolazione di tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all'esterno del Fabbricato: 2.500 Euro Per Lastre di fibrocemento o materia plastica: 2.500 Euro
Allagamento	2.000 Euro	Limite di indennizzo: 10.000 Euro
Spese consequenziali	-	Spese rese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro: 15% dell'Indennizzo; Spese occorrenti per il trasferimento in deposito presso terzi ed il ricollocamento del Contenuto: 10% dell'Indennizzo; Spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento delle “Cose particolari” distrutte o danneggiate: somma assicurata per il Contenuto; Spese fisse ed insopprimibili (canoni, stipendi e mutui) : 15% dell'Indennizzo.
Merci e attrezzature presso terzi	-	5% della somma assicurata per il contenuto
Indennità aggiuntiva	-	5% dell'Indennizzo Fabbricato, Rischio locativo e Contenuto con il massimo di 10.000 Euro.
Ricorso terzi (Massimale per ubicazione)	-	Massimale: v. Polizza Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività: 10% del Massimale.
Spese demolizione e sgombero	-	V. Polizza
Elettronica	Franchigia 250 Euro	Somma assicurata: v. Polizza Per sistemi di elaborazione dati e/o supporti dati: 10% della somma assicurata Ripristino dei programmi applicativi e/o personalizzati: 2.500 Euro
Occlusione e Rigurgito fognature	Franchigia 250 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza
Merci in refrigerazione	Scoperto 10% con il minimo di 250 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza
Spese di ricerca riparazione e ripristino	Franchigia 250 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza

**Garanzia
“Incendio e danni
alla proprietà”**

Gelo	Scoperto 10% con il minimo di 250 Euro	5.000 Euro per anno 2.500 Euro per sinistro
Sovraccarico di neve	Scoperto 10 % con il minimo di 500 Euro e il massimo di 5.000 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza
Danni da interruzione di attività base	Franchigia 5 giorni lavorativi	Importo Diaria: v. Polizza Primi 90 giorni di inattività: 100% della Diaria Ulteriori 120 giorni di inattività: 50% della Diaria Per gli esercizi stagionali con periodo di apertura inferiore pari o inferiore a 8 mesi all'anno, i limiti di 90 e 120 giorni saranno proporzionalmente ridotti in funzione dell'effettivo periodo di apertura della Struttura ricettiva.
Danni da interruzione di attività plus	Franchigia 5 giorni lavorativi	Importo Diaria: v. Polizza Primi 90 giorni di inattività: 100% della Diaria Ulteriori 120 giorni di inattività: 50% della Diaria Per gli esercizi stagionali con periodo di apertura inferiore pari o inferiore a 8 mesi all'anno, i limiti di 90 e 120 giorni saranno proporzionalmente ridotti in funzione dell'effettivo periodo di apertura della Struttura ricettiva. Per danni derivanti da impossibilità di accesso per Incendio, Esplosione o Scoppio di enti di terzi posti nel raggio di 1.000 metri dalla struttura, intossicazione dei clienti che provochi l'interruzione dell'attività su disposizione delle autorità competenti o malattie infettive o contagiose di clienti ospiti della struttura o dipendenti che provochino quale conseguenza diretta la chiusura dell'attività per ordine delle autorità: massimo 30 giorni di inattività e 50.000 Euro per anno.
Danni ai veicoli	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro	Limite di indennizzo: v. Polizza Limite per singolo veicolo: 15.000 Euro
Grandine su fragili	Scoperto 10% con il minimo di 250 Euro	5.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo
Atti di terrorismo	Scoperto 10% con il minimo di 500 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza
Terremoto	Franchigia: v. Polizza	Limite di indennizzo: v. Polizza
Inondazione e Alluvione	Scoperto: v. Polizza	Limite di indennizzo: v. Polizza
Spese di restauro		Limite di indennizzo: v. Polizza

<p>Garanzia "Lastre"</p>	<p>Ove non diversamente concordato, e qualora non sia stata scelta la "Forma con Franchigia", l'Assicurazione "Incendio e danni alla proprietà", per alcune garanzie, prevede limiti di Risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:</p> <table border="1" data-bbox="325 219 1503 495"> <thead> <tr> <th>Garanzia</th> <th>Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)</th> <th>Limiti di indennizzo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Per tutte le garanzie</td> <td>V. polizza</td> <td>Limite di indennizzo totale: v. polizza Limite di indennizzo per singola lastra: v. Polizza</td> </tr> <tr> <td>Eventi atmosferici</td> <td>-</td> <td>Per Lastre di fibrocemento o materia plastica: max 2.500 Euro</td> </tr> </tbody> </table>	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo	Per tutte le garanzie	V. polizza	Limite di indennizzo totale: v. polizza Limite di indennizzo per singola lastra: v. Polizza	Eventi atmosferici	-	Per Lastre di fibrocemento o materia plastica: max 2.500 Euro																								
Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo																																
Per tutte le garanzie	V. polizza	Limite di indennizzo totale: v. polizza Limite di indennizzo per singola lastra: v. Polizza																																
Eventi atmosferici	-	Per Lastre di fibrocemento o materia plastica: max 2.500 Euro																																
<p>Garanzia "Furto"</p>	<p>Ove non diversamente concordato, e qualora non sia stata scelta la "Forma con Franchigia", l'Assicurazione "Furto", per alcune garanzie, prevede limiti di Indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:</p> <table border="1" data-bbox="325 683 1503 987"> <thead> <tr> <th>Garanzia</th> <th>Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)</th> <th>Limiti di indennizzo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Portavalori</td> <td>Scoperto 10%</td> <td>Somma assicurata: v. Polizza</td> </tr> <tr> <td>Spese mediche da Infortunio</td> <td>-</td> <td>1.000 Euro per Sinistro</td> </tr> <tr> <td>Indennità aggiuntiva</td> <td>-</td> <td>10% dell'indennizzo liquidato</td> </tr> <tr> <td>Valori e Preziosi dell'albergatore</td> <td>-</td> <td>Per ogni cassetta di sicurezza: 25.000 Euro</td> </tr> </tbody> </table>	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo	Portavalori	Scoperto 10%	Somma assicurata: v. Polizza	Spese mediche da Infortunio	-	1.000 Euro per Sinistro	Indennità aggiuntiva	-	10% dell'indennizzo liquidato	Valori e Preziosi dell'albergatore	-	Per ogni cassetta di sicurezza: 25.000 Euro																		
Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo																																
Portavalori	Scoperto 10%	Somma assicurata: v. Polizza																																
Spese mediche da Infortunio	-	1.000 Euro per Sinistro																																
Indennità aggiuntiva	-	10% dell'indennizzo liquidato																																
Valori e Preziosi dell'albergatore	-	Per ogni cassetta di sicurezza: 25.000 Euro																																
<p>Garanzia "Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività"</p>	<p>Ove non diversamente concordato, l'Assicurazione "Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività", per alcune garanzie, prevede limiti di Risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:</p> <table border="1" data-bbox="325 1131 1503 2132"> <thead> <tr> <th>Garanzia</th> <th>Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)</th> <th>Limiti di indennizzo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oggetto dell'Assicurazione - Danni a Cose derivanti da servizi di lavanderia, stileria, sartoria</td> <td>Franchigia 500 Euro</td> <td>2.500 Euro per Sinistro e per anno assicurativo</td> </tr> <tr> <td>Proprietà e conduzione dei Fabbricati – Danni a Cose derivanti da spargimento di acqua o da Rigurgito di fogne</td> <td>Franchigia 500 Euro</td> <td>Massimale Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività (V. Polizza)</td> </tr> <tr> <td>Committenza</td> <td>Franchigia 500 Euro</td> <td>Massimale Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività (V. Polizza)</td> </tr> <tr> <td>Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta</td> <td>Franchigia 250 Euro</td> <td>Massimale Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività (V. Polizza)</td> </tr> <tr> <td>Servizi di catering</td> <td>Scoperto 10% con il minimo di 500 Euro</td> <td>100.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo</td> </tr> <tr> <td>Proprietà e/o conduzione di aree da gioco</td> <td>-</td> <td>50% del Massimale Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività (V. Polizza) con il massimo di 1.000.000 euro per Sinistro ed anno assicurativo</td> </tr> <tr> <td>Danni da Incendio</td> <td>Scoperto 10% con il minimo di 500 Euro</td> <td>50.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo</td> </tr> <tr> <td>Deposito e rifornimento Merci</td> <td>Scoperto 10% con il minimo di 500 Euro</td> <td>100.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo</td> </tr> <tr> <td>Cose portate dai clienti</td> <td>-</td> <td>1.000 Euro per Cliente</td> </tr> <tr> <td>Errato trattamento dei dati personali</td> <td>Scoperto 10% con il minimo di 1.000 Euro</td> <td>50.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo</td> </tr> </tbody> </table>	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo	Oggetto dell'Assicurazione - Danni a Cose derivanti da servizi di lavanderia, stileria, sartoria	Franchigia 500 Euro	2.500 Euro per Sinistro e per anno assicurativo	Proprietà e conduzione dei Fabbricati – Danni a Cose derivanti da spargimento di acqua o da Rigurgito di fogne	Franchigia 500 Euro	Massimale Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività (V. Polizza)	Committenza	Franchigia 500 Euro	Massimale Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività (V. Polizza)	Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta	Franchigia 250 Euro	Massimale Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività (V. Polizza)	Servizi di catering	Scoperto 10% con il minimo di 500 Euro	100.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo	Proprietà e/o conduzione di aree da gioco	-	50% del Massimale Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività (V. Polizza) con il massimo di 1.000.000 euro per Sinistro ed anno assicurativo	Danni da Incendio	Scoperto 10% con il minimo di 500 Euro	50.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo	Deposito e rifornimento Merci	Scoperto 10% con il minimo di 500 Euro	100.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo	Cose portate dai clienti	-	1.000 Euro per Cliente	Errato trattamento dei dati personali	Scoperto 10% con il minimo di 1.000 Euro	50.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo
Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo																																
Oggetto dell'Assicurazione - Danni a Cose derivanti da servizi di lavanderia, stileria, sartoria	Franchigia 500 Euro	2.500 Euro per Sinistro e per anno assicurativo																																
Proprietà e conduzione dei Fabbricati – Danni a Cose derivanti da spargimento di acqua o da Rigurgito di fogne	Franchigia 500 Euro	Massimale Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività (V. Polizza)																																
Committenza	Franchigia 500 Euro	Massimale Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività (V. Polizza)																																
Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta	Franchigia 250 Euro	Massimale Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività (V. Polizza)																																
Servizi di catering	Scoperto 10% con il minimo di 500 Euro	100.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo																																
Proprietà e/o conduzione di aree da gioco	-	50% del Massimale Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività (V. Polizza) con il massimo di 1.000.000 euro per Sinistro ed anno assicurativo																																
Danni da Incendio	Scoperto 10% con il minimo di 500 Euro	50.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo																																
Deposito e rifornimento Merci	Scoperto 10% con il minimo di 500 Euro	100.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo																																
Cose portate dai clienti	-	1.000 Euro per Cliente																																
Errato trattamento dei dati personali	Scoperto 10% con il minimo di 1.000 Euro	50.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo																																

Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo
Responsabilità Civile verso terzi per l'organizzazione di gite ed escursioni	Franchigia 500 Euro	Massimale Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività (V. Polizza)
Affidamento minori	Franchigia 250 Euro	50% del Massimale Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività (V. Polizza) con il massimo di 1.000.000 euro per Sinistro ed anno assicurativo
Danni da interruzione di attività	Franchigia 1.500 Euro	150.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo
Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)	Franchigia 2.500 Euro	v. Polizza
Terme e SPA - a) Centri e percorsi benessere, stabilimenti di cure termali, attività di Spa e beauty farm, saune	Franchigia 500 Euro	v. Polizza
Malattie Professionali	-	v. Polizza
Attività sportive	Franchigia 500 Euro	v. Polizza
Furto veicoli a motore custoditi	Scoperto 10% con il minimo di 250 Euro	v. Polizza
Stabilimento balneare	Franchigia 500 Euro	v. Polizza
Cose portate dagli utenti dei servizi accessori	-	v. Polizza
Cose portate e consegnate esclusi Valori e Preziosi	-	v. Polizza
Valori e Preziosi consegnati e custoditi	-	v. Polizza
Cose portate e non consegnate	v. Polizza	v. Polizza
Danni ai veicoli a motore custoditi	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro	v. Polizza

**Garanzia
"Tutela Legale"**

Ove non diversamente concordato, l'Assicurazione "Tutela legale", per alcune garanzie, prevede limiti di Risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:
Nella forma "Tutela Legale dell'attività – forma base" non sono assicurate:

- opposizioni a sanzione amministrativa se il valore economico oggetto della sanzione è inferiore a 500 Euro;
- procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, salvo quanto espressamente previsto in Polizza, imbarcazioni o natanti e aerei;
- materia fiscale e amministrativa con eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie e per l'opposizione a sanzioni amministrative;
- controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello dove si svolge l'attività;
- operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili;
- controversie di Diritto civile;
- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda;
- attività svolte come azienda edile.
- controversie o procedimenti per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per Delitto Doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del Reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di Reato.

	<p>Inoltre, la garanzia è esclusa relativamente alla circolazione stradale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante; • se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o se è imputato di fuga o omissione di soccorso o di un diverso Reato se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o con omissione di soccorso. • se il veicolo non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione. <p>Nella forma "Tutela Legale dell'attività – forma plus" non sono assicurate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • controversie o procedimenti il cui valore economico è inferiore a € 200,00; salvo non sia previsto un valore superiore nelle specifiche garanzie; • opposizioni a sanzione amministrativa se il valore economico oggetto della sanzione è inferiore a 500 Euro; • procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, salvo quanto espressamente previsto in Polizza, imbarcazioni o natanti e aerei; • materia fiscale e amministrativa con eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie e per l'opposizione a sanzioni amministrative; • controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello dove si svolge l'attività; • operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili; • operazioni di compravendita di beni mobili registrati; • vertenze relative a forniture di beni o a prestazione di servizi che l'Assicurato effettui, salvo che sia stata attivata la Garanzia Aggiuntiva "Vertenze relative a forniture o prestazioni rese a terzi"; • vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; • controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale; • controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda; • attività svolte come azienda edile; • controversie o procedimenti per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per Delitto Doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del Reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di Reato; • controversie relative a richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi: <ul style="list-style-type: none"> - se non esiste una apposita Polizza di Responsabilità Civile, - nel caso di dolo dell'Assicurato, - se il Sinistro rientra nei casi di Scoperto e/o Franchigia della Polizza di Responsabilità civile, - se tale Polizza non è in regola con il pagamento dei premi. <p>Inoltre, la garanzia è esclusa relativamente alla circolazione stradale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante; • se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o se è imputato di fuga o omissione di soccorso o di un diverso Reato se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o con omissione di soccorso. • se il veicolo non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione.
<p style="text-align: center;">Garanzia "Assistenza"</p>	<p>Ove non diversamente concordato, l'Assicurazione "Assistenza", per alcune garanzie, prevede limiti di Risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invio di un idraulico: Massimale di € 200 per Sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera. <p>Esclusioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i costi relativi al materiale necessario al ripristino; - sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili; - sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; - interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne del Fabbricato; - tracimazione dovuta a Rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili e dei servizi igienico-sanitari; - Sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

<p style="text-align: center;">Garanzia "Assistenza"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Invio di un elettricista: Massimale di € 200 per Sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera. Esclusioni: <ul style="list-style-type: none"> - i costi relativi al materiale necessario al ripristino; • Invio di un fabbro: Massimale di € 200 per Sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera. Esclusioni: <ul style="list-style-type: none"> - i costi relativi al materiale necessario al ripristino; • Invio di un sorvegliante: Zurich terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 12 ore. • Invio di un vetraio: Massimale di € 200 per Sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera. Esclusioni: <ul style="list-style-type: none"> - i costi relativi al materiale necessario al ripristino. • Invio di un frigorista in caso di emergenza: Massimale di € 200 per Sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera. Esclusioni: <ul style="list-style-type: none"> - i costi relativi al materiale necessario al ripristino. • Organizzazione trasloco: Massimale € 500 per Sinistro e per annualità. <p>Prestazione garantita esclusivamente in caso di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, Furto o tentato Furto se l'esercizio risulta inagibile per non meno di 30 giorni dall'accadimento del Sinistro e se l'Assicurato ne fa richiesta entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data dello stesso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consulenza medica: prestazione fornita esclusivamente a seguito di Infortunio o Malattia. • Invio di un medico generico in caso di urgenza: prestazione fornita esclusivamente a seguito di Infortunio o Malattia, in Italia, qualora l'Assicurato necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8.00 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo. • Trasporto in ambulanza in Italia: Zurich terrà a proprio carico le spese fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200km di percorso complessivo (andata/ritorno). • Rientro anticipato per gravi danni all'esercizio in caso di viaggio: Massimale € 750 per Sinistro e per annualità. <p>Ogni prestazione viene fornita con il limite di tre (3) volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scippo e Rapina del Bagaglio ed Effetti personali dei Clienti • Rimborso spese per "servizi turistici" in caso di Infortunio o Malattia.
---	--



Che obblighi ho?

<p style="text-align: center;">Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia Sinistro</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve inoltrare la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza. La stessa deve contenere una completa descrizione dell'evento, delle persone coinvolte, del danno e di quanto altro utile per l'accertamento e la quantificazione di quest'ultimo.</p> <p>L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile – "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio").</p> <p>Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello allegato al presente Set Informativo.</p> <p>Dopo la denuncia dovranno essere consegnati i documenti espressamente elencati nel Set Informativo, solo se necessari, oltre a quelli ulteriormente e motivatamente richiesti.</p> <p>La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'Intermediario assicurativo.</p>
	<p>Assistenza da parte di altre imprese</p> <p>Non sono previste garanzie che prevedano assistenza diretta in convenzione.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>La Compagnia per la gestione dei sinistri riguardanti la garanzia "Tutela Legale" si avvale della collaborazione di DAS S.p.A. (sede in Verona, via Enrico Fermi, 9/B).</p>
	<p>Prescrizione</p> <p>Ai sensi dell'Art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il Risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso l'azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno.</p>

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	<p>La Compagnia ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della denuncia e di tutta la documentazione richiesta, per formulare una proposta di Indennizzo o respingere la richiesta di Indennizzo, per le garanzie "Incendio e danni alla proprietà", "Rottura Lastre" e "Furto", o per comunicare l'eventuale non operatività della Polizza per la garanzia "Responsabilità civile".</p> <p>Sono previste ulteriori tempistiche in caso di richiesta di documentazione aggiuntiva da parte di Zurich o quando vengano incaricati dei consulenti (es. periti, accertatori).</p> <p>Il pagamento dell'Indennizzo viene eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per lo stesso per le garanzie "Incendio e danni alla proprietà", "Rottura Lastre" e "Furto", ed entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per lo stesso per la garanzia "Responsabilità civile".</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Se è scelta l'Indicizzazione le somme assicurate, i massimali, il Premio, nonché gli eventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia – se espressi in cifra assoluta – sono collegati all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica.
Rimborso	In caso di Recesso Zurich, entro 15 giorni dalla data di efficacia del Recesso, rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	<p>L'Assicurazione resta automaticamente sospesa se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p> <p>In caso di trasloco, l'Assicurazione vale anche nella nuova Ubicazione previa comunicazione scritta alla Compagnia e fino alle ore 24 del 15° giorno successivo; scaduto tale termine, l'Assicurazione cessa nei confronti della nuova Ubicazione e tornerà a operare esclusivamente per le Ubicazioni indicate in Polizza.</p>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

È rivolto agli esercenti di strutture ricettive che desiderano assicurare i rischi connessi all'esercizio della loro attività.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 16,82%, calcolato sul Premio lordo.

Come presentare i reclami e risolvere le controversie?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it</p> <p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito www.zurich.it nella sezione dedicata ai Reclami.</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
All'IVASS	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none">- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di Assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;- in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>IVASS Via del Quirinale, 21 00187 Roma Fax 06.42133206, Pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito www.zurich.it.</p> <p>Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, www.centralbank.ie). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 Euro (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>L'Arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN'AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO.